

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15	OGGETTO: Imposta unica comunale IUC (imu-tasi-tari) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.
Data: 23-07-2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio, nella sala delle adunanze della sede Comunale a seguito di regolare invito firmato dal Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Prima di Pubblica convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Sorrentino nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti consiglieri.

1)	Giordano Sebastiano	P
2)	VUOLO GERARDO	P
3)	GIORDANO GIUSEPPE	P
4)	DE SANTIS GENNARO	P
5)	MANZO FILIPPO	P
6)	CESARANO NUNZIO	P
7)	AMENDOLA ANNA	P
8)	SORRENTINO VINCENZO	P
9)	DELLA MARCA ANGELO	P
10)	DI MARTINO GIOVANNI	A
11)	GIORDANO LUIGI	P

Presenti N. 10 Assenti 1

Assente giustificato (Art.12, comma 2 statuto comunale) _____

Partecipa con funzioni di assistenza, di referente e consulenza, il Segretario Generale DOTT. RICCI GIORGIO.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 18.08.2000 (di seguito denominato T.U.E.L.), il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il presidente introduce l'argomento all'O.d.g.(n. 3) inerente l'oggetto.

Uditi i seguenti interventi:

Prende la parola l'Assessore alle Finanze-proponente il quale illustra il contenuto della proposta di deliberazione in argomento e della relazione tecnica predisposta dagli uffici competenti;

Il gruppo di minoranza rappresentato dai consiglieri presenti Giordano Luigi e Della Marca Angelo esprime contrarietà alla proposta e dichiara il proprio voto contrario;

A questo punto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi come sopra illustrati;

Con votazione resa nel modo seguente: presenti 10 – favorevoli 8 – contrari – 2 (Giordano Luigi e Della Marca Angelo);

Indi, dato atto che sulla proposta di che trattasi, risulta acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.e.i.

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale in uno alla relazione tecnica sulla elaborazione e determinazione tariffe T.A.R.I. 2014;
2. Di procedere di seguito a successiva votazione per alzata di mano per dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 il cui esito è : presenti 10 – favorevoli 8 – contrari – 2 (Giordano Luigi e Della Marca Angelo)- ESITO: APPROVATO I.E.

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.- (IMU-TASI-TARI) -
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014**

L'Assessore al Bilancio

Richiamato l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato

alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali;

Considerato quindi che, per il 2014, il Comune con deliberazione di C.C. n. 34 del 19.11.2012 ad oggetto: "Conferma aliquote addizionale comunale all'Irpef e aliquote IMU per le annualità 2013 e 2014 - Variazione di bilancio pluriennale - ha definito le aliquote IMU per l'annualità in corso;

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote Tasi 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di prendere atto delle aliquote IMU così come definite per l'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art.1, comma 669 della Legge 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D. L. 16/2014 convertito nella Legge 68 del 02/05/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate e, quindi per un massimale TASI del 3,30 per mille;

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art.1, comma 1 del D . L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

Considerato che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Rilevato che il Comune di Lettrere per l'anno 2013 si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 5, comma 4 quater del D.L. 102/2013 convertito nella legge 124 del 28/10/2013, mediante conferma del regime Tarsu già in vigore a tutto il 31/12/2012 e, che, pertanto, non ha applicato il Tributo e correlata normativa TARES introdotta dall'art. 14 della legge 214/2011;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune **deve determinare** la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

Considerato che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

Considerato che, con deliberazione di consiglio comunale stessa seduta del 23/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dal competente ufficio Rifiuti determinando costi per raccolta e smaltimento rifiuti, le tariffe saranno determinate a integrale copertura del costo del servizio;

Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 47/2013, *il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*

Opzione metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti

Considerato che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 6 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista l'ampia e dettagliata relazione tecnica all'uopo redatta dal responsabile dei servizi finanziari e tributari dell'Ente, allegata alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, in ordine ai criteri operati per la elaborazione e determinazione della tariffa TARI 2014 con metodo alternativo al metodo normalizzato del DPR 158/99, in conformità a quanto statuito dall'art. 1 comma 652 della legge 147/2013;

Visto il Regolamento istitutivo della TARI all'interno del regolamento IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/07/2014 ;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Preso atto della deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 22.05.2014 con la quale sono state

determinate il numero rate, le scadenze e la riscossione a titolo di acconto per la componente Tari per l'anno in corso;

Considerato, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del *Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati*, e prevedendo, in particolare, per l'IMU e TASI l'autoliquidazione e per la TARI l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, di norma, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno (per il 2014 l'acconto è versato per il 16 ottobre)
	Saldo	16 dicembre
TARI	Unica Rata	30 giugno
	Con frazionamento in 6 Rate- la 1^	30 giugno
	2^ Rata	30 luglio
	3^ Rata 4^ rata 5^ rata	30 agosto 30 settembre 30 ottobre
	6^ Rata a saldo	30 novembre

Visti i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio comunale nella stessa seduta;

Constatato, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, tra le competenze del consiglio comunale;

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli per quanto di competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

- 1) **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Abitazione principale accatastata in categoria diversa dalle A/1- A/8 e A/9	ESENTE
Pertinenze dell'abitaz. principale accatstate in C/2- C/6 e C/7 -(massimo 2 di categoria diversa)	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011)	ESENTE
Abitazione principale accatastata in categoria A/1-A/8-e A/9 (con relative (massimo) 2 pertinenze)	0,6% = 6,00 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (c.d. seconde-terze case) Per gli immobili adibiti ad uso abitativo locati con canone concordato L.431/98 l'aliquota applicabile è lo 0,6%= 6,00 per mille	1,06% = 10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di categ. D	1,06% = 10,6 per mille

- 2) **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo annuo **di € 200,00**;

- 3) **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica dell'esatta platea contributiva in rapporto alle effettive esigenze di bilancio le seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui Servizi indivisibili (**TASI**), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

DESCRIZIONE	ALIQUOTE
Fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale , purchè accatastati in categ. A/6 -(Art. 9 c.3bis della Legge 133/94 e comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011)	0,10%= 1,00 per mille
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9	0,250% =2,50 per mille
Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;	0,00% =0,00 per mille

4) di determinare le seguenti detrazioni TASI:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- Rendita catastale fino a € 210,00 detrazione 80,00€
- Rendita catastale fino da € 211,00 fino a 230,00 € detrazione 70,00€
- Rendita catastale fino da € 231,00 fino a 250,00 € detrazione 50,00€
- Rendita catastale fino da € 251,00 fino a 300,00 € detrazione 40,00€
- Rendita catastale superiore a 301 nessuna detrazione

Detrazione: 50% riduzione per immobili inagibili, per immobili in ristrutturazione e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come denunciata ai fini IMU;

5) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta ed il restante 90% a carico del proprietario;

6) Di individuare e determinare, in conformità a quanto statuito dal Regolamento comunale IUC- Sezione TASI- per l'anno 2014 i seguenti Servizi Indispensabili nell'ambito dei quali sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, **anche in quota parte :**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza	€ 102.455,87
- - servizi cimiteriali	€ 12.000,00
- servizi di manut.stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica	€ 100.000,00
- servizi socio-assistenziali	€ 72.042,68
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€ 9.000,00
- altri servizi	€ 7.500,00
-	
Totale	€ 302.998,55

• **Tassa sui rifiuti (TARI)**

•

7) Di determinare le tariffe TARI per l'anno 2014 nel sottoriportato prospetto riepilogativo, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che per la formulazione e determinazione delle stesse è stato utilizzato, avvalendosi del disposto dell'art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, come ampiamente specificato in premessa, il metodo alternativo senza rilievo del numero dei componenti del nucleo familiare e con l'accorpamento delle 31 categorie produttive previste per i comuni superiori a 5000 abitanti dal metodo normalizzato del DPR 158/99, mediante accorpamento delle suddette 31 categorie in complessive 24 in base a coefficienti obiettivi di produttività quantitativa e qualitativa dei Rifiuti risultanti dai Rifiuti prodotti nel Comune di Lettere la negli anni 2012 e 2013, come illustrato dalla specifica relazione tecnica a firma del responsabile del Servizio Finanziario allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A).

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TARIFFA RIFIUTI - TARI					
Individuazione, per categorie, delle utenze domestiche e non			mq	Tariffa Mq	gettito
UTENZE DOMESTICHE					
A	1	Abitazioni civili	194.799	2,95	574.657,05
A	2	Cantine, Box	35.907	0,85	30.520,95
UTENZE NON DOMESTICHE			mq	Tariffa Mq	gettito
B	1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	257	2,5	642,5
	2	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1.999	2,5	4.997,50
	3	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1.572	4,2	6.602,40
	4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	116	5,3	614,80
	5	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, AGRITURISMI	5.358	4	21.432,00
	5.A	AREE SCOPERTE ALBERGHI SENZA RISTORANTI, AGRITURISMI	3.921	1,5	5.881,50
	6	CASE DI CURA E RIPOSO	3.761	4	15.044,00
	6.A	AREE SCOPERTE CASE DI CURA E RIPOSO	3.165	1,5	4.747,50
	7	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1.099	4,8	5.275,20
	8	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	93	5,5	511,50
	9	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	2.651	5,3	14.050,30
	10	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	352	5,3	1.865,60
11	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	270	5,3	1.431,00	
12	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	242	5,3	1.282,60	

13	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1.704	5,3	9.031,20
14	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	818,5	5,3	4.338,05
15	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	625	7	4.375,00
16	ATTIVITÀ ARTIGIANILI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.846	7	12.922,00
17	RISTORANTI PER RICEVIMENTI	14.093	9,5	133.883,00
17A	AREE SCOPERTE RISTORANTI PER RICEVIMENTI	12.184	2,5	30.460,00
18	RISTORANTI/PIZZERIE, TRATTORIE, PUB	4.533	7	31.731,00
18A	AREE SCOPERTE RISTORANTI/PIZZERIE, TRATTORIE, PUB	3.618	2,5	9.045,00
19	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	499	7	3.493,00
20	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2.014	6,5	13.091,00
21	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	56	6,5	364,00
22	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	1.104	6,5	7.176,00
23	CASERME, PRESIDI SANITARI	453	3,5	1.585,50
24	ALTRE AREE SCOPERTE	1.787	2,5	4.467,50
TOTALI		70.190,5		350.341,15

8) Di **introdurre**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni e agevolazioni così come dettagliatamente riportate nel Regolamento IUC - Capitolo 4 –TARI-.

9) Di **dare atto** che sull'importo della TARI si applica, il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

10) di **stabilire** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 6 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
-----	---------	-----------

	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno (per il 2014 l'acconto è versato per il 16 ottobre)
	Saldo	16 dicembre
TARI	Unica Rata	30 giugno
	Con frazionamento in 6 Rate- la 1^	30 giugno
	2^ Rata	30 luglio
	3^ Rata 4^ rata 5^ rata	30 agosto 30 settembre 30 ottobre
	6^ Rata a saldo	30 novembre

11) di stabilire altresì che l'intero importo dei tributi IMU e TASI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 16 giugno 2014;

12) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

13) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

14) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'IMU dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L.124/2013.

15)Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

L'Assessore al Bilancio
Gerardo Vuolo

**COMUNE DI LETTERE
PROVINCIA DI NAPOLI**
(Corso Vittorio Emanuele III° , 58 - CAP. 80050 - tel. 081/8022711
- Fax 081/8021681)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 23-07-2014

OGGETTO: Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000 in ordine alla seguente proposta di deliberazione formulata dall'Uff./Area _____

Imposta unica comunale IUC (imu-tasi-tari) - Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014.

PARERE TECNICO

In ordine alla Regolarita' tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. in oggetto, si esprime il seguente parere: Favorevole

Lettere lì, 23-07-2014

**Il Responsabile dell'Area Contabile
F.TO RAG. FATTORUSO CATELLO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla Regolarita' contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. in oggetto, si esprime il seguente parere: Favorevole

Lettere lì, 23-07-2014

**Il Responsabile dell'Area Contabile
F.TO RAG. FATTORUSO CATELLO**

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. SORRENTINO VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RICCI GIORGIO

Su conforme relazione del messo comunale, il sottoscritto Segretario Generale certifica:

Certificato di pubblicazione
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo

Certificato di eseguita Pubblicazione
Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal giorno

Pretorio Comunale il giorno 07-08-2014
e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi

07-08-2014 al giorno 22-08-2014

Dal Municipio, li 07-08-2014

e contro di essa _____ sono stati presentati reclami

Il Messo Comunale Il Segretario Generale
_____ F.TO DOTT. RICCI GIORGIO

Dal Municipio, li 07-08-2014
Il Messo Comunale Il Segretario Generale
_____ F.TO DOTT. RICCI GIORGIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale li 07-08-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. RICCI GIORGIO

ESECUTIVITA'

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione avvenuta in data 07-08-2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000;
- Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Lettere, li 07-08-2014

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.TO _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. RICCI GIORGIO